



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

COPIA

Ordinanza N. **222/SD** del **12-10-2015**

OGGETTO: SANITÀ ANIMALE – AUTORIZZAZIONE ALLA MACELLAZIONE DI SUINI A DOMICILIO PER CONSUMO FAMILIARE – PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

VISTA la comunicazione ricevuta con Prot. n. 20134/2015 del 6 ottobre 2015 della USL 3 di Pistoia;

VISTO l'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298 che detta norme generali per la macellazione domiciliare per il consumo privato delle carni da parte dei cittadini;

VISTI i Regolamenti: CE 852/2004; CE853/2004; CE854/2004 e CE882/2004;

VISTO il Regolamento CE 2075/2005;

VISTE le Circolari Ministeriali n. 95/50 e n. 87/52 ACIS;

VISTO il Regolamento CE 1009/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 493 del 14 dicembre 1998 relativo alla bollatura sanitaria per le macellazioni ad uso familiare dei privati cittadini;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 206 dell'1 marzo 1999;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 926 del 10 dicembre 2007;

VISTO il DGRT n. 89 del 4 gennaio 2008;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 745 del 31 Agosto 2009 "Linee di indirizzo relative all'attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni";

CONSIDERATO che è compito del Comune fissare, entro determinati limiti e criteri stabiliti a livello regionale, il numero delle macellazioni da autorizzare per ogni nucleo familiare;

SU PARERE dell'UF Sanità Pubblica veterinaria dell'Azienda U.S.L. 3 di Pistoia;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito e al fine della difesa dell'incolumità e della salute dei cittadini;

AUTORIZZA

la macellazione domiciliare di suini per il consumo privato delle carni, ad esclusivo uso familiare, nel rispetto dei seguenti limiti e modalità:

1. Che il periodo per l'abbattimento dei capi sia dal **1 novembre 2015 al 31 marzo 2016**;
2. Che il numero massimo di animali macellabili sia di due suini all'anno per nucleo familiare, elevabile, nel caso di famiglie particolarmente numerose o per altri giustificati motivi;
3. Che gli interessati possano procedere alla macellazione domiciliare solo previa comunicazione da presentare al Comune secondo il modello allegato 15 - DGRT 89/08 indicando luogo e data di macellazione;
4. Che durante le operazioni di macellazione non si arrechi disturbo alle abitazioni vicine;
5. Che si utilizzi solo acqua con caratteristiche di potabilità;
6. Che si macellino suini in stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non si effettui la macellazione e si richieda la visita sanitaria;

7. Che si proceda allo stordimento dell'animale con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere animale;
8. Che si proceda al completo dissanguamento;
9. Che, qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazione che deviano dalla normalità, si segnalino quanto prima al servizio veterinario e si tenga a disposizione l'intero animale (tutti i visceri e la carcassa);
10. Che vengano rispettate le norme relative allo smaltimento dei reflui evitando di spandere liquami o contaminare fossi e corsi d'acqua;
11. Che vengano rispettate le norme vigenti di smaltimento dei sottoprodotti della macellazione;
12. Che dopo la macellazione, sia eseguita visita sanitaria dei seguenti visceri interi del suino, da parte del Veterinario della Azienda USL 3 di Pistoia: lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, milza e reni. La visita deve essere svolta presso i seguenti punti di concentrazione suini domiciliari: il mercoledì e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30 presso Ex Laboratorio di Biotossicologia, Viale Matteotti, 19 Pistoia e presso l'Ex Macello Comunale di San Marcello sito in Via Le Code n. 1471 S. Marcello Pistoiese (previo appuntamento);
13. Che siano, inoltre, presentati i documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (mod. 4) nonché **la ricevuta del pagamento anticipato della prestazione** di cui al tariffario regionale alla voce **SA 12** (comprensivo del 2% di Enpav) ed al **costo dell'esame trichinoscopico** per un importo di **Euro 28,40 per ogni capo suino**. Il pagamento deve essere eseguito mediante versamento su c/c postale n. **10947513** intestato a: Azienda USL 3 Pistoia – Zona Pistoiese – Proventi Prestazioni – Serv. Tes.-causale Macellazione domiciliare suini;
14. Che sia eseguita, a campione, la ricerca delle trichine comunicando il risultato sempre ed esclusivamente in caso di positività, all'interessato;
15. Che sia rilasciata apposita dichiarazione scritta del Medico Veterinario, in calce alla richiesta di macellazione, di avvenuto controllo sanitario;
16. Che l'eventuale eccedenza degli animali rispetto al fabbisogno familiare sia macellata esclusivamente presso gli stabilimenti di macellazione;
17. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati.

A norma dell'art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza può essere proposto - da chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 recante *Nuovo codice del processo amministrativo*, entro 60 giorni dalla pubblicazione - ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o, alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Agliana, 12-10-2015

Il Sindaco

F.to Giacomo Mangoni

Si trasmette copia della presente ordinanza ai seguenti Organi:

ALBO - ASSESSORE ALLA PM – COMANDO PM - URP

COMANDO CARABINIERI AGLIANA

USL n. 3 PISTOIA – U.F. SERVIZIO VETERINARIO